

ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI IN TEMA DI NORMATIVA CFC (*CONTROLLED FOREIGN COMPANIES*) EX ART. 167 TUIR

Circolare Agenzia Entrate n. 29/E del 28 luglio 2022

- ✓ Con la Circolare in esame l'Agenzia Entrate è intervenuta nel fornire ulteriori chiarimenti in materia di CFC (*Controlled Foreign Companies*) ex art. 167 TUIR, ad integrazione della precedente circolare n. 18/E del 27.12.2021.
- ✓ Tale disposizione prevede, come noto, la tassazione «per trasparenza», in capo al socio residente in Italia, del reddito realizzato dalla controllata estera al verificarsi del duplice presupposto che detta società estera sia soggetta a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata assoggettata qualora residente in Italia (cd. *ETR test*) e che consegua proventi i quali, per più di un terzo del loro valore complessivo, siano qualificabili come «*passive income*» (cd. *passive income test*). Resta salva l'esimente rappresentata dalla possibilità per il socio controllante residente di dimostrare che la società controllata estera svolge nel proprio Stato di residenza «un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali» (art. 167, co. 5, TUIR) nel qual caso il regime CFC non si rende applicabile.
- ✓ Potendo accadere che la controllata estera in uno o più esercizi venga a ricadere nel regime CFC con conseguente tassazione per trasparenza del reddito conseguito mentre non vi ricada in un successivo esercizio, l'Agenzia, superando l'impostazione (motivata da esigenze di semplificazione) contenuta nella precedente circolare 18/E del 2021, chiarisce che il contribuente (socio controllante) possa fuoriuscire dal regime di imputazione dei redditi ai sensi della normativa CFC (al di là dell'ipotesi della perdita non artificiosa del controllo) non soltanto con la dimostrazione dell'esimente ma anche dimostrando di superare le condizioni dell'*ETR Test* e del *passive income test*. La motivazione addotta dall'Agenzia è che l'eventuale fuoriuscita dal regime CFC e l'eventuale rientro nel regime è adeguatamente governato nel modello di dichiarazione dei redditi laddove è approntato un efficace regime di «monitoraggio» dei valori della CFC che consente volontariamente di tenere traccia dell'andamento dei redditi/perdite virtuali, delle eccedenze di interessi/ROL nonché dei valori fiscalmente riconosciuti degli asset della CFC.
- ✓ Richiamandosi alla citata circolare 18/E, l'Agenzia fornisce infine ulteriori chiarimenti anche in merito al rapporto tra la cd. «*entry tax*» dell'art. 166-bis del TUIR e il regime CFC, precisando, tra l'altro, che ove la società estera fosse soggetta al regime CFC in un periodo d'imposta anteriore a quello immediatamente precedente al suo trasferimento in Italia (nel quale non ricadeva nel regime CFC per via dell'esimente o per via del superamento dei test), tale evenienza non assumerebbe rilevanza ai fini dell'*entry tax* di cui all'art. 166-bis, TUIR.

